

**DELIBERA N. 250/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CITTADELLA (PD) PER  
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 6 giugno 2019 (prot. n. 245960) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato d'ufficio nei confronti del Comune di Cittadella (PD), anche a seguito della segnalazione del sig. Salvatore Rossi, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione al *“comunicato inserito nella pagina Facebook istituzionale del Comune e riportante il commento del Sindaco relativamente ad un ciclo di incontri con i residenti di borghi e frazioni del territorio”*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *«visionando la pagina Facebook segnalata ha riscontrato che la pubblicazione oggetto di segnalazione riporta in calce la dicitura “Il Sindaco. Luca Pierobon”»* ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 in quanto *“pur ritenendo l'indispensabilità a termine di statuto comunale dell'attività di comunicazione svolta dall'amministrazione, la stessa è stata svolta in modo non impersonale nel periodo di par condicio”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 13 maggio 2019 con la quale il Dirigente del Comune di Cittadella, dott. Emanuele Grandin, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“Giova precisare che [...] il ciclo di incontri cui si fa riferimento nel post pubblicato in Facebook il 7 maggio 2019 è in osservanza dell'art. 17 dello Statuto comunale. Il post segnalato fa riferimento, infatti ad incontri che annualmente sono organizzati dall'amministrazione comunale nelle frazioni e nei borghi del Comune e nei quali non si svolge attività di comunicazione politica [...] bensì trattasi di un'attività di rendicontazione resa in ossequio al disposto riguardante gli obblighi di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs n. 33/2013, ed in particolar modo di performance, nonché di rendicontazione dei programmi ed obiettivi”*;
- *“Il post in questione traduce l'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa in termini di rendicontazione della gestione in relazione al documento unico di programmazione”*;
- *“Il post inserito nella pagina Facebook istituzionale del Comune riferito agli incontri [...] è piena espressione della volontà di rendere edotta la cittadinanza unicamente dei risultati delle performance e della gestione effettuata in base agli strumenti di programmazione”*;

PRESA VISIONE del *post* pubblicato in data 7 maggio 2019 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cittadella, allegato alla documentazione istruttoria, con cui quale si rende noto l'incontro del Sindaco previsto per l'8 maggio con i *“residenti di Borgo Vicenza”* e si pubblicizza il *“ciclo di incontri che il Sindaco [...] con i residenti di borghi e frazioni del territorio”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di

voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il *post* recante le informazioni sull'incontro del Sindaco previsto per l'8 maggio con i *“residenti di Borgo Vicenza”* e sul *“ciclo di incontri che il Sindaco [...] con i residenti di borghi e frazioni del territorio”*, oggetto di segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Cittadella;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del *post* in questione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune è avvenuta in data 7 maggio 2019, in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee ed amministrative fissate per il 26 maggio 2019;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del *post* recante le informazioni sull'incontro del Sindaco previsto per l'8 maggio con i "*residenti di Borgo Vicenza*" e sul "*ciclo di incontri del Sindaco [...] con i residenti di borghi e frazioni del territorio*", non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale *post* reca lo stemma dell'Ente e riporta dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco Luca Pierobon;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione del *post* oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del *post* relativo al "*ciclo di incontri del Sindaco [...] con i residenti di borghi e frazioni del territorio*";

UDITA la relazione del Presidente;

#### **ORDINA**

al Comune di Cittadella (PD) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del *post* recant

e le informazioni sull'incontro del Sindaco previsto per l'8 maggio 2019 con i "residenti di Borgo Vicenza" e sul "ciclo di incontri del Sindaco [...] con i residenti di borghi e frazioni del territorio" e di rimuovere il post medesimo. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cittadella (PD) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi